

Diniego rilascio certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale per beneficiare delle agevolazioni fiscali

Cons. Stato, Sez. II 21 ottobre 2021, n. 7069 - Sabatino, pres.; Morgantini, est. - Comune di Palombara Sabina (avv. Crapolichio) c. Di Fani (avv. Forliti).

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Acquisto di un terreno agricolo - Diniego rilascio certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. In data 31 gennaio 2008 il sig. Di Fani presentava al Comune di Palombara Sabina istanza al fine di ottenere il certificato di imprenditore agricolo professionale e poter beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dal d. lgs. n° 99 del 2004, relativamente all'acquisto in data 27 dicembre 2007 di terreno agricolo.

L'Amministrazione intimata rilevava che i Modelli Unico presentati nel 2005 e nel 2007 (rispettivamente, per i redditi prodotti nel 2004 e nel 2006) non evidenziavano la produzione di alcun reddito agrario; ulteriormente soggiungendo che anche in seguito al sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale non risultava lo svolgimento di attività agricola quale attività principale.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, che veniva rigettato con la motivazione che il reddito proveniente dall'attività agricola non raggiunge il 50 per cento del reddito complessivo, così come previsto dal decreto legislativo n° 99 del 2004.

Tale provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico veniva impugnato davanti al Tar del Lazio.

Con la sentenza appellata è stato annullato il provvedimento impugnato con riserva delle successive determinazioni da adottarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Il Comune appellante lamenta che Il T.A.R. Lazio ha innanzitutto disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso giurisdizionale, in quanto ha ritenuto che le censure proposte con il mezzo in esame non fossero dissimili alle doglianze fatte valere con il rimedio gerarchico rigettato, seppur "parte ricorrente — e ciò è incontestabile — ha più analiticamente articolato ed esposto i profili di censura che già avevano informato il rimedio gerarchico; ed ha fornito elementi di riscontro — a conforto della dedotta prospettazione — senza dubbio maggiormente diffusi ed analitici rispetto a quanto addotto all'attenzione dell'Autorità amministrativa decidente".

Invoca il principio secondo cui, quanto al rapporto tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale, occorre tenere presente che non è possibile dedurre nel ricorso giurisdizionale, diretto contro il provvedimento di decisione sul ricorso gerarchico, motivi non prospettati in quella sede, poiché in caso contrario si avrebbe una palese elusione del termine decadenziale sancito dall'art. 21, comma 1, 6 dicembre 1971, n. 1034.

2 - bis. Il collegio fa presente che il ricorso in primo grado ha ad oggetto il diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Il collegio osserva pertanto che, a prescindere dalla riconducibilità delle censure proposte col ricorso giurisdizionale alle censure proposte col ricorso gerarchico, la domanda giudiziale non è vincolata alle specifiche doglianze proposte in sede di ricorso gerarchico, potendo invece contenere tutte le argomentazioni idonee alla tutela del diritto soggettivo, non essendo il ricorso soggetto al termine decadenziale di 60 giorni, ma al termine di prescrizione del diritto.

Deve essere pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dal Comune appellante. Da ciò deriva anche che, astrattamente, la giurisdizione sarebbe devoluta al giudice ordinario (così Cassazione Sez. Un. Civ. n° 2286 dell'11 settembre 2018).

Tuttavia la giurisdizione deve essere comunque trattenuta da questo giudice perché:

- ai sensi dell'art. 9 del cod. del proc. amm. nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione;

- nel caso di specie l'appello non contiene la censura di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Il Comune appellante ritiene che, relativamente al requisito del tempo dedicato all'attività agricola, diversamente da quanto statuito nella sentenza in esame ove vengono segnalati i requisiti per poter ottenere qualifica di imprenditore agricolo "secondo quanto indicato al comma 3 dei "chiarimenti e disposizioni per il rilascio di certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura", costituenti Allegato alla determinazione regionale 26 agosto 2005 n. 1689" e da quanto indicato dallo stesso Sig. Di Fani nel proprio ricorso al T.A.R., non basta fare riferimento a quanto disposto con la determinazione regionale 1689 del 26.08.2005 in quanto, la normativa medesima dispone che i dati desumibili dalle tabelle che venivano citate dall'odierno resistente devono essere intesi in modo indicativo essendo facoltà

dell'Amministrazione titolare del riconoscimento, integrare ovvero distaccarsi motivatamente per quanto le risultanze di comparazione tra attività svolta ed ore di lavoro necessarie; la normativa in esame inoltre dispone che è possibile da parte dell'Amministrazione prevedere e disporre un accertamento tecnico in azienda per prendere diretta visione dell'ordinamento produttivo effettivamente praticato nonché delle tecniche di coltivazione ed/o allevamento adottate.

Anche relativamente al reddito agricolo ricavato, diversamente da quanto statuito e affermato, non risulta, secondo il Comune appellante, che il reddito prodotto da attività agricola sia superiore al 50% del reddito globale.

Secondo il Comune appellante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2004, 2005 e 2006 non si desumerebbe il necessario dato relativo ai redditi agrari.

Secondo il Comune appellante non risultano combaciare le risultanze dei modelli Unici del Sig. Di Fani con quelle dei bilanci aziendali.

L'Amministrazione non aveva richiesto all'odierno resistente i bilanci aziendali previsionali, ma i bilanci aziendali consuntivi ossia relativi all'attività agricola già consolidata.

L'appellante osserva che il T.A.R. Lazio con la sentenza ivi impugnata afferma che "la determinazione assunta dal Comune di Palombara Sabina si fonda essenzialmente sulle risultanze dei bilanci aziendali presentati dal ricorrente. Nel rilevare come i relativi dati rivestano carattere esclusivamente programmatico/previsionale, va fin d'ora precisato come la verifica demandata alla competente Amministrazione comunale avrebbe piuttosto, dovuto fondarsi sull'analisi delle indicazioni ritraibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate per le tre annualità precedenti", aggiungendo oltre che "la non corrispondenza delle indicazioni emergenti dai Modelli UNICO 2005 — 2006 — 2007 (rispettivamente per i redditi prodotti negli anni 2004 — 2005 — 2006) con riferimento alle risultanze dei corrispondenti bilanci aziendali trovano, infatti, giustificazioni nel divisato carattere meramente previsionale proprio di tale ultimo documento".

Secondo l'appellante il bilancio preventivo può essere inattendibile perché prospetta ricavi in maniera generica senza cioè l'indicazione analitica e specifica delle singole voci e senza avere l'essenziale carattere della certezza.

L'appellante osserva altresì che il Sig. Di Fani affermava in sede di ricorso gerarchico che l'assenza di produzione agricola nell'anno 2006 derivasse dall'esercizio di attività di rimboschimento considerando quest'ultima un caso eccezionale giustificato dalla normativa in questione seppur siano state ottenute delle agevolazioni per attività agricola.

Solo successivamente ai riscontri effettuati si evinceva che nel suddetto anno risultavano coltivazioni di seminativi ed uliveti, giornate lavorative e reddito prodotto.

Si riscontrava dunque una incongruenza tra quanto indicato dal Sig. Di Fani e quanto riportato nei bilanci.

L'appellante richiama le verifiche effettuate dalla Polizia Municipale di Monterotondo (di competenza dell'Amministrazione in quanto volti a verificare l'attività effettivamente svolta dall'imprenditore in esame e non gli insediamenti produttivi del medesimo) confermavano quanto emergeva dai documenti prodotti nonché che la prevalente attività svolta dal Sig. Di Fani non fosse di natura agricola, bensì edile; a tali verifiche il Giudice di prime cure non avrebbe dato la giusta importanza.

Infatti il T.A.R. Lazio avrebbe immotivatamente statuito che "... si dimostrano ultronee — e, comunque, scarsamente pertinenti — le risultanze degli accertamenti che il Comune di Palombara Sabina ha inteso demandare alla Polizia Municipale (...)".

Al contrario, osserva l'appellante, la Polizia Municipale di Monterotondo comunicava che "le famiglie Di Fani risulterebbero essere degli imprenditori che svolgono la propria attività soprattutto nel campo edilizio a loro carico risultano diverse Soc. che ruotano per la maggior parte nel campo edile".

Inoltre il T.A.R. afferma che i contributi comunitari rientrano tra i redditi da attività agricola; ciò, secondo il Comune appellante, non può ritenersi fondato avendo per lo più anche questi ultimi unicamente un valore informativo ed indiziario. Dunque, secondo l'appellante, risulterebbero mancanti i requisiti normativamente richiesti per l'acquisizione della qualifica di I.A.P., nonché violato il disposto dell'art.1 della L. 99/2004, e di conseguenza erroneamente motivata la decisione del Giudice di primo grado.

L'appellante lamenta travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ed eccesso di potere giurisdizionale.

Osserva che il T.A.R. ha inteso considerare i contributi pubblici economici (PAC) quali redditi rientranti nella suddetta categoria, senza considerare le ulteriori attività svolte dal Sig. Di Fani e che contribuiscono ad aumentare il reddito globale, seppur non indicate nei bilanci aziendali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra emerge chiaramente, secondo l'appellante, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto della domanda presentata dal Sig. Di Fani e conseguentemente l'eccesso di potere da parte del giudice di prime cure.

3 - bis. L'appello è infondato.

Il provvedimento impugnato in primo grado fa riferimento alla circostanza che il reddito proveniente dall'attività agricola non raggiunge il 50 per cento del reddito complessivo così come richiesto ai sensi del decreto legislativo n° 99 del 2004. Tuttavia né nel provvedimento impugnato in primo grado né nell'atto di appello sono contenuti elementi specifici atti a dimostrare in modo analitico e numerico che il reddito proveniente dall'attività agricola non raggiunge il 50 per cento del reddito complessivo.

Ne consegue che correttamente i giudici di primo grado hanno ritenuto che il provvedimento impugnato sia viziato da

difetto di motivazione.

Inoltre risulta infondata la tesi dell'appellante, secondo cui i contributi pubblici non potevano essere computati ai fini della determinazione del reddito derivante da attività agricola, anche considerando che a pagina 26 della determinazione direttoriale n° 1689 del 26 agosto 2005 (avente ad oggetto disposizioni attuative del d. lgs. n° 99 del 2004 ai fini del rilascio della certificazione di imprenditore agricolo professionale) i contributi pubblici sono specificamente considerati ai fini del calcolo del reddito.

Ne consegue l'inidoneità dell'appello a smentire le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado ossia che la motivazione del provvedimento impugnato non offre alcun elemento giustificativo in ordine alla sostenuta insussistenza del requisito in esame.

L'appello deve pertanto essere respinto.

Il collegio evidenzia altresì che la sentenza appellata non ha stabilito in via definitiva se la parte ricorrente in primo grado sia da qualificare imprenditore agricolo professionale, ma, accertato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, ha imposto l'obbligo per il Comune appellante di rideterminarsi sull'istanza di rilascio del certificato di sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale con idonea motivazione.

Ne consegue che spetta attualmente al Comune di Palombara Sabina la verifica rigorosa con idonea motivazione della sussistenza dei requisiti in esame, anche riguardo il preciso riferimento dei contributi pubblici all'attività agricola e l'avvenuto adempimento dei connessi oneri fiscali.

La complessità della vicenda impone di compensare le spese del giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(Omissis)